

COMUNE DI TRASACCO
PROVINCIA DI L' AQUILA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 27 Del 17-04-12

Oggetto: ART.11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N.27 - ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA N. 2 - COMUNE DI TRASACCO.

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 14:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Gino Fosca	Sindaco	P
Mario Quaglieri	vice sindaco	A
Roberto Salvi	Assessore	P
Duilio Blasetti	Assessore	P
Damiano Ippoliti	Assessore	P
Mario Colella	Assessore	A
Antonio Ciccarelli	Assessore	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Gino Fosca in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott.ssa Cinzia Gaggiano. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267.

f.to Il Funzionario
responsabile del servizio

f.to Il Funzionario
del servizio ragioneria

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 comma 5 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267.

Il Ragioniere
f.to TOMASSETTI RICCARDO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.11 L.27/2012 di modifica all'art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

ATTESO CHE l'art. 2 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge ;

ATTESO che la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

ATTESO che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi Presso la sede della Giunta Regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le

amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

ATTESO che il Comune di Trasacco ha attualmente una sede unica sull'intero territorio comunale, giusto Decreto Prefettizio n. 5288 del 26.03.1934, sita in Via Marconi n.14;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 1 sede aggiuntiva (sede n. 2) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 6252 unità (fonte ISTAT Modello ISTAT P.2 relativo alla consistenza demografica del Comune di Trasacco, rilevata al 31/12/2012 - **ALL. N.1**);

ATTESO CHE in base ai criteri di cui al citato art. 11 della L. 27/2012, questo Comune deve istituire una nuova sede farmaceutica e conseguentemente individuare le zone ove collocare le nuove farmacie ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute - con propria nota prot. 0002148-P del 21.03.2012 - ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'articolo 11 della L. 27/2012 sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate...";

ATTESO CHE la surrichiamata nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute precisa che:

- bisogna tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune;
- per quanto riguarda la localizzazione, spetta al Comune "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

DATO ATTO CHE <<.....questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)...>>;

RICHIAMATA la nota prot. Prot.nr. RA/86114 del 13 aprile 2012 avente ad oggetto "AVVIO PROCEDIMENTO- - 475/68 nel testo modificato dalla L. n. 362/1991 e dal D.L. 1/2012 e s.m.i." con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute fornisce precise indicazioni sull'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi della citata L. 27/2012;

RAVVISATA la necessità di individuare la zona ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituendo, come da allegata planimetria, così come segue:

SEDE N. 2 — abitanti n.3.000circa.

la cui collocazione andrà ad inserirsi urbanisticamente nella parte Ovest della linea rossa riportata nella suddetta planimetria allegata, che percorre Via Cavour, circoscrive l'area distante 200 mt. dalla Farmacia esistente, per poi proseguire verso Via Carducci, ovvero in quella zona di "nuova espansione" prevista nel nuovo P.R.G.;

CONSIDERATO che la individuazione delle zona da ove ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione è stata effettuata tendo conto dello sviluppo urbanistico e demografico ed al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dall'unica sede esistente;

ATTESO che l'Ordine provinciale dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio sono tenuti ad esprimere parere, siccome previsto dall'art. 2 della L.475/68, siccome modificato dall'art. 11 della L. 27/2012;

SENTITI l'Ordine dei Farmacisti della provincia di L'Aquila e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria di Avezzano-Sulmona-L'Aquila nel corso dell'incontro tenutosi presso il Comune di Trasacco il 17/04/2012 ed acquisiti da essi i pareri favorevoli (come da verbale prot. n. 2855 **ALL. N. 2** al presente atto);

VISTA la documentazione esplicativa, (**ALL. N. 3**) relativa alla delimitazione della zona assegnata alla istituenda farmacia dello scrivente Comune, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensiva di planimetria in scala 1:4.000 del territorio comunale – ove sono indicate tutte le sedi farmaceutiche istituite con evidenziazione delle zone nelle quali andranno istituite le nuove sedi farmaceutiche e scheda descrittiva delle planimetrie fornite, che individua la zona – per via o strada adiacente - della nuova farmacia, in guisa da rilevarne toponomasticamente il territorio.

RITENUTO quindi di proporre istanza alla Giunta regionale per l'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche nelle zone siccome individuate in premessa

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dell'Area di Vigilanza e Tecnica,

CON VOTI unanimi e favorevoli dei presenti espressi in forma di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di istituire - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 - la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Trasacco (AQ);
2. di individuare le zone ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012, delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda - coma da allegata planimetria - la cui collocazione andrà ad inserirsi urbanisticamente nella parte Ovest della linea rossa riportata nella suddetta planimetria allegata, che percorre Via Cavour, circoscrive l'area distante 200 mt. dalla Farmacia

esistente, per poi proseguire verso Via Carducci, ovvero in quella zona di "nuova espansione" prevista nel nuovo P.R.G., al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, a garanzia di una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con separata ed unanime votazione dichiara la presente delliberazione immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 del TUEL.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gino Fosca

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Cinzia Gaggiano

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è' stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009);
[] E' stata contestualmente comunicata con lettera n.2936 del 19-04-12 ai Capigruppo Consiliari (Art.125 del D.Lgs 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 19-04-12

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Cinzia Gaggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2012;

- a) per dichiarazione di immediata eseguibilità ;
- b) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Gaggiano

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19-04-12

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Gaggiano